

Proposte per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Fiera Milano S.p.A. convocata in Rho (MI), presso il Centro Servizi del Quartiere Fieristico, Strada Statale del Sempione n. 28 (disponibilità di parcheggio riservato con ingresso da Porta Sud), per il giorno 2 ottobre 2020 alle ore 11.30 in unica convocazione.

(Relazione *ex art. 125-ter*, comma 1, del Decreto Legislativo 24/02/1998, n. 58 e successive modificazioni)

1. Proposta di modifica degli articoli 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21 e 24 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede straordinaria, per sottoporVi le proposte di modifica dello Statuto sociale di Fiera Milano S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 1 settembre 2020, ha deliberato di convocare, contestualmente all'Assemblea Ordinaria, anche l'Assemblea Straordinaria cui verranno sottoposte delle proposte di modifica dello statuto sociale, ritenute opportune per permettere una più agevole gestione della società, sempre nel rispetto di stringenti requisiti di governance.

Le proposte di modifica sono le seguenti:

- inserire il titolo all'articolo 9;
- inserire all'articolo 10 (nuovo comma 4) la possibilità di intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto in via elettronica;
- all'art. 15 (comma 2) sono proposte delle modifiche per permettere che in caso di riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute per tele o video conferenza non sia necessaria la contestuale presenza di segretario e presidente nel medesimo luogo;
- all'art. 17 (comma 2) sono proposte delle modifiche alle attribuzioni non delegabili e riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. In particolare:
 - lettera b – si propone l'inserimento dell'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari;
 - lettera f – si propone di eliminare il riferimento al budget preventivo, mantenendo solo il riferimento al budget;
 - lettera h – si propone di escludere dall'elenco delle materie riservate al Consiglio di Amministrazione la stipula dei contratti di locazione di immobili stipulati a favore di dipendenti della Società, purché questi siano previsti nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e per periodi non maggiori di quattro anni;
 - lettera i – si suggerisce di eliminare le limitazioni relative alla gestione di marchi domini e siti internet e, in genere, di diritti di proprietà intellettuale;
 - lettera j – si ritiene maggiormente tutelante includere tra i limiti delle consulenze anche quelle eventualmente conferite a soggetti interni al Consiglio di Amministrazione;

- lettera k – si propone di includere tra le competenze del Consiglio di Amministrazione anche la nomina del Direttore Operativo e in generale di tutti gli Alti Dirigenti, eliminando il riferimento ai dirigenti che possono essere nominati dall'Amministratore Delegato;
 - lettera n – si propone di rimettere alla decisione del Consiglio di Amministrazione anche la determinazione del compenso dei componenti dei comitati endo-consiliari;
- modificare l'art. 17 (comma 4) prevedendo l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Amministratore Delegato cui conferire i poteri gestori e di rappresentanza più idonei, e determinandone facoltà e remunerazione;
 - inserire all'art. 17 (nuovo comma 6) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato Esecutivo;
 - all'art. 17 (comma 7) specificare che il Presidente del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione debba essere scelto tra gli amministratori indipendenti; nonché eliminare il riferimento alla possibilità di nomina dell'Amministratore Delegato dovendo questo essere necessariamente nominato ai sensi delle nuove previsioni dell'art. 17 (comma 4);
 - all'art 17 (comma 8) rivedere l'attuale formulazione al fine di sottolineare che il compenso fisso attribuito dall'Assemblea compete al Presidente e ai singoli consiglieri;
 - all'art. 18 (comma 2) prevedere la possibilità di conferire al Presidente, che comunque continua a sovrintendere alle relazioni esterne istituzionali, deleghe su specifiche materie nonché, per le sole ipotesi di assenza dell'Amministratore Delegato (da nominarsi ai sensi delle nuove previsioni di cui all'art. 17 comma 4), deleghe per la gestione e rappresentanza per la gestione dell'impresa;
 - all'art. 20 (ultimo capoverso) sono proposte delle modifiche per permettere che in caso di riunioni del Collegio Sindacale tenute per tele o video conferenza non sia necessaria la contestuale presenza di più componenti o ausiliari del Collegio Sindacale nel medesimo luogo;
 - riformulare l'art. 21 al fine di ride-nominare l'articolo in "Revisione legale", e di richiamare le previsioni di legge e regolamentari applicabili all'informativa finanziaria;
 - eliminare dall'art. 24.1 il richiamo al controllo contabile stante la modifica proposta all'art. 21;
 - contestualmente si propone di modificare gli articoli 14 (comma 2) – 17 (comma 7) – 18 (comma 1) – 20, per inserire un titolo mancante, per mutare il riferimento dal Codice di Autodisciplina al Codice di Corporate Governance che sarà in vigore dal 1° gennaio 2021, per eliminare ripetizioni, e per migliorare talune formulazioni linguistiche, tra cui alcune rettifiche meramente grafiche e l'introduzione della preposizione "a" o "al" dopo la parola "inerente" o "inerenti" negli articoli dello statuto ove essa appare.

Di seguito si riporta il testo a confronto¹

Testo originario	Nuova proposta
Articolo 9	Articolo 9

¹ Si specifica che le parti del testo originario (colonna di sinistra) eliminate dalla nuova proposta (colonna di destra) sono sottolineate; le parti che si propone di aggiungere nella nuova proposta (colonna di destra) sono evidenziate in grassetto.

<p>9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo risultante dal libro dei soci.</p> <p>9.2 La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Domicilio dei soci (articolo invariato)</p>
	<p>10.1. Ove previsto nell'avviso di convocazione, e con le modalità ivi indicate, sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'esercizio del diritto di voto in via elettronica, in conformità alle leggi e alle disposizioni regolamentari applicabili.</p>
<p>15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.</p>	<p>15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, fermo restando che non è in tal caso richiesta la presenza del Presidente e del Segretario in un medesimo luogo</p>
<p>17.2 (b) l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;</p>	<p>17.2 (b) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;</p>
<p>17.2 (f) l'approvazione del budget <u>preventivo</u>;</p>	<p>17.2 (f) l'approvazione del budget;</p>
<p>17.2 (h) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione (i) di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni;</p>	<p>17.2 (h) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione (i) di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni e (ii) di contratti di locazione di immobili stipulati a favore di dipendenti della Società previsti nel budget approvato e per periodi non maggiori di quattro anni;</p>
<p>17.2 (i) <u>l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti</u></p>	

<p><u>d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale;</u></p>	
<p>17.2 (j) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) <u>a soggetti comunque estranei al Consiglio;</u></p>	<p>17.2(i) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila);</p>
<p>17.2 (k) la nomina del Direttore Generale ed eventualmente di un Vice Direttore Generale su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato e la determinazione dei relativi poteri, <u>mentre gli altri esponenti aziendali apicali anche nel settore dei controlli interni potranno essere nominati dall'Amministratore Delegato, purché di tali nomine il Consiglio venga tempestivamente informato;</u></p>	<p>17.2 (j) la nomina del Direttore Generale, ed eventualmente di uno o due Vice Direttori Generali, nonché la nomina del Direttore Operativo e degli Alti Dirigenti su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato o del Presidente, e la determinazione dei relativi poteri;</p>
<p>17.2(n) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina, e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;</p>	<p>17.2 (m) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina, e la revoca e il compenso dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;</p>
<p>17.4 Fermi i limiti di cui al precedente paragrafo 17.2, il Consiglio può delegare, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, con facoltà di sub delega, compreso l'uso della firma sociale ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione.</p>	<p>17.4 Il Consiglio deve nominare un Amministratore Delegato, conferendogli i poteri di gestione e di rappresentanza ritenuti di volta in volta idonei alla migliore conduzione dell'impresa sociale, nei limiti stabiliti dalla legge e dal precedente paragrafo 17.2, con facoltà di sub-delega, determinandone altresì le facoltà e la remunerazione.</p>
	<p>17.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, ad esso non riservate dalla legge, ad un Comitato Esecutivo, composto da un numero di membri inferiore alla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo. I membri del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo e lo stesso può essere convocato, dal Presidente del Comitato stesso, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e/o su richiesta di un altro membro del Comitato Esecutivo, ovvero di almeno un Sindaco.</p>

<p>17.6 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto in maggioranza da amministratori indipendenti e un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna, la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.</p> <p>L'Amministratore Delegato, <u>se nominato</u>, fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>	<p>17.7 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto in maggioranza da amministratori indipendenti e presieduto da un amministratore indipendente, nonché un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna, la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.</p> <p>L'Amministratore Delegato fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>
<p>17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della Assemblea, per il periodo di durata del mandato, un emolumento fisso. Su determinazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per le nomine e per la remunerazione e del Collegio Sindacale, l'emolumento dei soli amministratori investiti di particolari cariche può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. In ogni caso, agli Amministratori che facciano parte dei comitati di cui al precedente paragrafo 17.7 può essere riconosciuta unicamente una remunerazione fissa.</p>	<p>17.8 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglieri verrà attribuito per il periodo di durata del mandato, un emolumento fisso. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del comitato per le nomine e per la remunerazione e del Collegio Sindacale, determina inoltre la remunerazione spettante ai soli Amministratori investiti di particolari cariche, che può essere anche formata da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi, fermo restando che agli Amministratori che facciano parte dei comitati di cui al precedente paragrafo 17.7 può essere riconosciuta unicamente una remunerazione fissa.</p>
<p>18.2 La carica di Presidente e di Amministratore Delegato non può essere</p>	<p>18.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende,</p>

<p>associata. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale sovrintende, coordinandosi con l'amministratore delegato, se nominato, alle relazioni esterne istituzionali, non possono essere conferiti incarichi esecutivi.</p>	<p>coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne istituzionali, e al medesimo possono essere conferite deleghe solo su specifiche materie. In caso di mancanza dell'Amministratore Delegato, e solo per il periodo necessario per la sua nomina ai sensi del precedente paragrafo 17.4, al Presidente possono essere delegati poteri di gestione e di rappresentanza ritenuti, di volta in volta, idonei alla migliore conduzione dell'impresa sociale, nei limiti stabiliti dalla legge e dal precedente paragrafo 17.2</p>
<p>20.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>	<p>20.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti, fermo restando che non è in tal caso richiesta la presenza di più membri del Collegio o loro ausiliari in un medesimo luogo.</p>
<p>21. Controllo Contabile</p> <p>Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge.</p>	<p>21 Revisione legale</p> <p>La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge e regolamentari.</p>
<p>24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. <u>Il bilancio dovrà essere assoggettato a revisione contabile da società iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge.</u></p>	<p>24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.</p>

Testo originario	Nuova proposta
1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Fiera Milano S.p.A." (di	1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Fiera Milano S.p.A." (di

seguito, la "Società").	seguito, "Società").
4.1 (ii) la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie;	4.1 (ii) la fornitura di servizi inerenti all' organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie;
4.2 La Società ha la facoltà di acquistare, vendere, ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, testate editoriali (esclusi i quotidiani), diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti l'oggetto sociale.	4.2 La Società ha la facoltà di acquistare, vendere, ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, testate editoriali (esclusi i quotidiani), diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all' oggetto sociale.
14.2 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. I consiglieri indipendenti devono possedere, a seguito delle proprie documentate esperienze, professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interno al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo effettivo alla formazione della volontà del medesimo....	14.2 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. I consiglieri indipendenti devono possedere, a seguito delle proprie documentate esperienze, professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interno al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo effettivo alla formazione della volontà del medesimo....
14.4 Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato	14.4 Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente all' equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere

<p>non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p>	<p>meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p>
<p>18.1 1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge <u>fra i propri membri</u> il Presidente della Società <u>e</u> tra i consiglieri che abbiano i requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.</p>	<p>18.1 1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge il Presidente della Società tra i consiglieri che abbiano i requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.</p>
<p>20.1 I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. I Sindaci devono essere, in ogni caso, scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti con riferimento agli amministratori dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>20.1 I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. I Sindaci devono essere, in ogni caso, scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti con riferimento agli amministratori dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.</p>
<p>20.2 Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi....</p>	<p>20.2 Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi....</p>

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto delle proposte di modifica agli articoli 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21 e 24 dello Statuto Sociale, nonché delle proposte di modifica meramente formali agli ulteriori articoli dello Statuto medesimo,

delibera

- *di modificare lo Statuto Sociale come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori.*
- *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via disgiunta tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte al Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, nessuno escluso o eccettua*

Rho (Milano), 1 settembre 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Bonomi